



## UNIONE MICROPOLIS

**Determinazione n. 37 del 06.05.2020**

OGGETTO: Autorizzazione attivazione servizio sostegno didattico a distanza e riconversione servizio didattico a domicilio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE**

**VISTO** il Decreto del Presidente dell'Unione Micropolis n° 1 del 18.05.2019 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l'Area amministrativo-contabile di questo Ente;

### **VISTI:**

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

**VISTO** in particolare l'art.48 del citato D.L. 17 marzo 2020, n.18, titolato "Prestazioni individuali domiciliari", che recita:

*"1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.*

*2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio sanitari e socio assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività'.*

*3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi socio sanitari e socio assistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità'."*

**VISTA** la nota del 17.03.2020 emanata dal Miur avente ad oggetto "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza";

**CONSIDERATO** il perdurare dell'emergenza;

**RILEVATO** che questo Ente ha in carico il servizio di assistenza scolastica alunni disabili anno 2019-2020;

**RICHIAMATA** la determina n.56 dell' 11.09.2019, CIG Z7729B74F3, con la quale la sottoscritta affidava a Stella 2 Soc.Coop.Sociale, sita in Voghera (PV) l'assistenza scolastica alunni disabili A.F. (successivamente emigrato per cui non più di competenza dell'ente), F.L., N.A. residenti nel

Comune di Cervesina e C.E., H.A. residenti nel Comune di Pancarana per l'anno scolastico 2019-2020;

**CONSIDERATO** che la famiglia dell'alunno F.L. ha richiesto, tramite la stessa Soc.Cop.Sociale Stella 2, l'attivazione del servizio di supporto scolastico-didattico a distanza per massimo 2 ore settimanali;

**VISTA** la determina n.35 del 28.04.2020 a firma della sottoscritta, con la quale viene autorizzata l'attivazione, per l'alunna C.E. (in assenza di riscontro di altre famiglie o impossibilità di attivazione servizio per particolari casistiche) del supporto didattico a distanza al fine di permettere all'alunno di portare a termine l'anno scolastico, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'autorità e mediante il ricorso al personale già utilizzato per lo svolgimento dei servizi originari;

**SENTITE** le necessità della famiglia dell'alunna, che sottolinea l'esigenza di un'ulteriore riconversione del servizio in assistenza scolastica domiciliare, al fine di rendere meno difficoltoso il supporto didattico;

**DATO ATTO** che:

- Con nota del 04.05.2020, Soc.Coop.Soc.Stella 2 ha assicurato la possibilità di riconvertire il servizio per l'alunna C.E. in assistenza scolastico-didattica domiciliare;
- il servizio, per entrambi gli alunni, verrà retribuito per un importo orario analogo a quello previsto nel contratto in essere e comunque previa verifica dell'effettivo svolgimento delle prestazioni, a pari quantità di ore;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento dei contratti;
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.

**VISTO** il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Di autorizzare Stella 2 Soc.Coop.Sociale di Voghera alla riconversione del servizio supporto scolastico 2019-2020 come segue:
  - all'alunna C.E. in servizio di supporto/didattica a domicilio, per un numero ore pari a quello pattuito originariamente all'affidamento del servizio;
  - all'alunno F.L. in servizio di supporto/didattica a distanza, per un numero di massimo 2 ore alla settimana;
- Di disporre che le citate prestazioni vengano fornite nel rispetto delle indicazioni fornite dall'autorità e mediante il ricorso al personale già utilizzato per lo svolgimento dei servizi originari;
- Di retribuire i servizi "rimodulato" per un importo orario analogo a quello previsto nel contratto in essere e comunque previa verifica dell'effettivo svolgimento delle prestazioni;
- Di disporre, d'intesa con la parte creditrice, la quale, mediante l'esecuzione dell'incarico, accetta che la liquidazione delle fatture del presente atto avverrà in tempi non inferiori a 60 giorni decorrenti dalla data di protocollazione.

- Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica della fornitura sulla base dell'offerta presentata.
- Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e s.m.i.) e all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente [www.unionemicropolis.pv.it](http://www.unionemicropolis.pv.it) per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Giorgia Brameri

## **SETTORE FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cervesina, 06.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Giorgia Brameri